

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 319/AV4 DEL 09/06/2015**

**Oggetto: PROCEDIMENTO ISCRITTO AL n. r.g. 429/12 – ATTO DI CONCILIAZIONE E  
TRANSAZIONE - PROVVEDIMENTI**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) di dare atto che il Direttore Generale ASUR con nota prot. 015617 del 18/05/2015 “conferma il mandato a conciliare e transigere a suo tempo rilasciato all’Avv. Domenico Capriotti e delega il Direttore di Area Vasta ad assumere ogni determinazione rispetto alla definizione transattiva della vicenda, inclusa l’eventuale sottoscrizione del relativo atto”;
- 2) di dare atto che in virtù della delega di cui al punto precedente in data 04/06/2015 è stato sottoscritto un atto di conciliazione e transazione tra questa Direzione di Area Vasta ed il dr. E.T. - allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di provvedere a dare attuazione agli impegni formalizzati in tale atto di transazione;
- 4) di dare atto che i costi di cui al presente provvedimento sono già stati contabilizzati:
  - per € 44.971,68 nel “fondo per oneri da liquidare al personale dipendente” di cui al conto 0202010101
  - per € 15.000,00 nel “fondo per contenzioso personale dipendente” di cui al conto 02020301013di cui alla contabilità generale esercizio 2014
- 5) di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla “privacy” gli elementi identificativi del dipendente sono indicati nell’allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;

- 6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- 7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Direttore Area Vasta n. 4**  
**Dott. Alberto Carelli**

La presente determina consta di n.12 pagine di cui n.6 pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.

Per il parere infrascritto:

#### **RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE**

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si attesta che i costi di cui al presente provvedimento sono già stati contabilizzati:

- per € 44.971,68 nel fondo per oneri da liquidare al personale dipendente di cui al conto 0202010101
  - per € 15.000,00 nel fondo per contenzioso personale dipendente di cui al conto 02020301013
- di cui alla contabilità generale esercizio 2014

**Il Direttore UOC Bilancio**  
Dott. Luigi Stortini

**Il Responsabile UOS Controllo di Gestione**  
Dott. Luigi Stortini

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)**

Il Dott. E.T. con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 28/06/2012 iscritto al n. R.G. 429/12 ha convenuto in giudizio l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa disapplicazione degli eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi:*

- 1) Accertare e dichiarare che al ricorrente Dott. E.T., in via contrattuale ovvero a mente dell'articolo 36 della Costituzione, competono i seguenti diritti e trattamenti retributivi: l'adeguamento del trattamento economico complessivo a quello di Dirigente di Struttura Complessa di Odontostomatologia (Dipartimento Chirurgico) previsto dai contratti collettivi nazionali 8.6.2000 e successivi e provvedimenti aziendali con particolare riferimento alle voci: indennità di specificità medica, indennità di struttura complessa, retribuzione minima contrattuale, minima contrattuale unificata e variabile aziendale con decorrenza dal 1° agosto 2000, previa declaratoria di inefficacia e/o illegittimità degli accordi conciliativi, o, in subordine dalla scadenza del periodo massimo di sostituzione in caso di procedura concorsuale, cioè dal 1° agosto 2001 ad oggi.*
- 2) Condannare la Azienda Sanitaria Unica Regionale -ASUR- della Regione Marche, Area Vasta 4 di Fermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma relativamente alle voci retributive di cui al capo 1) per il periodo de quo, nella misura di Euro 334.982,02=, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata di giustizia in corso di causa, detratte le eventuali somme medio tempore corrisposte agli stessi titoli;*
- 3) In via subordinata, laddove nella denegata ipotesi vengano considerati validi e/o efficaci gli accordi conciliativi intercorsi, accertare e dichiarare che al ricorrente Dott. E.T., in via contrattuale ovvero a mente dell'articolo 36 della Costituzione, competono i seguenti diritti e trattamenti retributivi: l'adeguamento del trattamento economico complessivo a quello di Dirigente di Struttura Complessa di Odontostomatologia (Dipartimento Chirurgico) previsto dai contratti collettivi nazionali 8.6.2000 e successivi e provvedimenti aziendali con particolare riferimento alle voci: indennità di specificità medica, indennità di struttura complessa, retribuzione minima contrattuale, minima contrattuale unificata e variabile aziendale con decorrenza dal 5 giugno 2007 ad oggi;*
- 4) Sempre in via subordinata e denegata, condannare la Azienda Sanitaria Unica Regionale -ASUR- della Regione Marche, Area Vasta 4 di Fermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma relativamente alle voci retributive di cui al capo 3) per il periodo de quo, nella misura di Euro 149.107,21=, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata di giustizia in corso di causa, detratte le eventuali somme medio tempore corrisposte agli stessi titoli;*
- 5) condannare la Azienda Sanitaria Unica Regionale -ASUR- della Regione Marche, Area Vasta 4 di Fermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo futuro, nelle entità previste dai contratti di categoria, fino a quando perduri immutata la sostituzione del Dott. E.T. quale Dirigente di Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia (Dipartimento Chirurgico);*

- 6) *condannare la Azienda Sanitaria Unica Regionale -ASUR- della Regione Marche, Area Vasta 4 di Fermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno conseguente alla lesione della professionalità dalla sostituzione sino ad oggi nella misura da convenire o secondo equità con rinvio all'art. 1226 c.c.;*
- 7) *la corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge con decorrenza dalle singole scadenze al saldo;*
- 8) *In via ulteriormente subordinata, con espressa riserva di impugnativa sul punto, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'adeguamento richiesto, dichiarare dovuta l'indennità mensile di sostituzione di Euro 535,05= prevista dal comma 7 dell'art. 18 del contratto nazionale di lavoro 8/6/2000 in aggiunta all'incremento della retribuzione di posizione -parte variabile-, dal 5 giugno 2007 ad oggi per un totale complessivo di Euro 32.103,00= od in quella maggiore o minore somma riconosciuta di giustizia, nonchè il risarcimento del danno conseguente alla lesione della professionalità per il periodo della sostituzione nella misura da convenire o, in alternativa, con rinvio all'art. 1226 c.c. o, in ulteriore subordine, la indennità per arricchimento senza causa, nella misura da quantificarsi in corso di giudizio;*
- 9) *Con la condanna della Azienda Sanitaria Unica Regionale -ASUR- della Regione Marche, Area Vasta 4 di Fermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei relativi importi, aumentati di rivalutazione monetaria ed interessi.*
- 10) *In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.*

L'Azienda Sanitaria intimata si è costituita contestando integralmente le argomentazioni, eccezioni, produzioni e documentazioni ex adverso sollevate e prodotte.

Esaurita l'istruttoria ed al termine del giudizio RG. 429/2012, il Giudice del Lavoro Dott. Pietro Merletti, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 205/2014 emessa in data 18.12.2014 e comunicata alle parti costituite, accoglieva la domanda per quanto di ragione e dichiarava che al Dott. E.T. spettavano *“tutte le differenze retributive con la decorrenza enumerata nella voce 3) conclusioni del ricorso introduttivo e condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma euro 149.107,21, salve detrazioni per quanto medio tempore corrisposto per tali voci ed oltre interessi e rivalutazione di legge. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 10 mila per compensi oltre esborsi documentati ed accessori di legge e rimborso forfettario 15%”*;

Nelle more del termine per la proposizione dell'appello, le parti hanno instaurato un confronto per cercare una soluzione amichevole idonea a comporre il prosieguo della lite giudiziaria al fine di evitare la fase appello.

Con nota prot. 22982 del 08/05/2015 il Direttore di Area Vasta chiede al Direttore Generale ASUR delega alla sottoscrizione dell'atto di transazione nonché delega all'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Con nota prot. 015617 del 18/05/2015 il Direttore Generale ASUR *“conferma il mandato a conciliare e transigere a suo tempo rilasciato all'Avv. Domenico Capriotti e delega il Direttore di Area Vasta ad assumere ogni determinazione rispetto alla definizione transattiva della vicenda, inclusa l'eventuale sottoscrizione del relativo atto”*.

Si da atto che in data 04/06/2015 le parti sono addivenute ad un accordo transattivo – allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale – del quale si riportano i punti principali.

....omissis....

2) *Le parti, senza riconoscimento alcuno di quanto asserito negli scritti avversari, confermano le circostanze di fatto e le deduzioni in diritto esposte nei propri atti;*

3) *Al fine di evitare l'alea del sopra indicato giudizio di appello, l'Azienda Sanitaria si dichiara disponibile a riconoscere al Dott. E.T. che accetta:*

- euro 44.971,68, quale differenze retributive per i titoli di cui al ricorso, calcolati fino al 31.12.2014;  
- dal 1° gennaio 2015 e fino alla definitiva riorganizzazione delle reti cliniche in Area Vasta 4, le competenze mensili previste dai vigenti CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria - non comprese nella sentenza n. 205/2014 emessa in data 18.12.2014, pari a € 388,70 mensili;

- € 15.000,00 quale indennità risarcitoria per i danni procurati a seguito del mancato inquadramento del ricorrente per le mansioni effettivamente svolte;

- il rimborso delle spese legali così come liquidate in sentenza (Euro 10.000,00 oltre spese documentate, accessori e rimborsi 15% da versarsi direttamente al procuratore antistatario Studio M&A Avvocati Associati di Pedaso, nella persona dell'Avv. Nullo Palazzetti);

4) *Il Dott. E.T. rinuncia ad interessi legali e rivalutazione relativi alle richieste versate in giudizio;*

5) *Il pagamento di tutte le somme di cui alla presente conciliazione deve essere effettuato dall'Area Vasta n. 4 entro e non oltre trenta giorni dalla data del presente verbale – tenuto conto dei tempi tecnici derivanti dalla calendarizzazione degli stipendi da parte della Direzione Generale ASUR, così come il rinquadramento contributivo;*

6) *Il Dott. E.T., nell'accettare gli importi di cui sopra, dichiara di non avere più nulla a pretendere e rinuncia espressamente agli atti del giudizio instaurato nonché alla sentenza n. 205/15 del 18.12.2014, la cui validità ed efficacia si intendono interamente caducate;*

7) *L'Azienda Sanitaria, nell'accettare le rinunzie predette, dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Dott. E.T., rinunciando espressamente ad interporre appello alla sentenza n. 205/15 del 18.12.2014 sopra citata;*

8) *In caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento, nei termini e modi sopra indicati, il presente contratto si risolverà ipso iure e la ASUR decadrà dal beneficio d'ogni termine concesso; per l'effetto permarranno tutte le reciproche pretese azionate in giudizio e comunque riconducibili ai rapporti in contestazione ed il Dott. E.T. potrà agire immediatamente, senza preavviso, per il recupero del proprio intero credito portato dalla sentenza n. 205/15 del 18.12.2014, resa nel giudizio RG. 429/2012, detratto naturalmente quanto ricevuto medio tempore. Il presente contratto non costituisce infatti transazione novativa;*

9) *L'accordo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti. Esso non potrà formare oggetto di rinuncia, modifica o risoluzione se non a mezzo di atto scritto firmato dalle Parti nei cui confronti tale rinuncia modifica o risoluzione venga invocata. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto. Il presente atto viene redatto in duplice copia originale ognuna delle quali rimane a ciascuna parte;*

In ordine all'aspetto economico degli oneri derivanti dall'atto di transazione, si da atto che i costi di cui al presente provvedimento sono già stati contabilizzati:

- per € 44.971,68 nel fondo per oneri da liquidare al personale dipendente di cui al conto 0202010101

- per € 15.000,00 nel fondo per contenzioso personale dipendente di cui al conto 02020301013 di cui alla contabilità generale esercizio 2014

Tutto ciò premesso si trasmette il presente documento istruttorio al Direttore di Area Vasta per quanto di competenza.

**Il Responsabile del procedimento**  
dott. Michele Gagliani

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane**  
Dott.ssa Oriana Andrenacci

**- ALLEGATI -**

N. 5 pagine di allegato cartaceo

N. 1 allegato cartaceo contenente dati identificativi